

DPCM 7 agosto 2020 – Principali disposizioni

Il DPCM è entrato **in vigore il 9 agosto scorso**, in sostituzione del DPCM 11.06.2020, come prorogato dal DPCM 14.07 2020, e avrà **validità fino al 7 settembre 2020**, fermo restando termini diversi previsti dal decreto stesso.

All'art. 1, il provvedimento, disciplina i comportamenti da adottare per contenere la diffusione del virus e ribadisce che è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro; le disposizioni possono essere derogabili da Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico (art. 2, Ordinanza 03.02.2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile).

Inoltre, sono riproposte diverse misure già precedentemente adottate, con ulteriori novità. Per quanto di interesse anche del settore editoriale si prevede che a **decorrere dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro**; è consentito lo svolgimento delle attività propedeutiche alle predette riaperture. A decorrere dal 9 agosto 2020 sono consentite le attività di preparazione delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di spettatori. **Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.**

Rispetto al modo della scuola, nel confermare la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, si prevede che le istituzioni scolastiche continueranno a predisporre ogni misura utile all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021. **Occorrerà in proposito attendere i provvedimenti in materia del Governo e del MI in particolare.**

Con riguardo alle università, le attività didattiche e curriculari **sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'allegato 18.**

L'art. 2 ribadisce per lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali il rispetto dei diversi protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, come quello relativo agli "ambienti di lavoro" (allegato 12) e del protocollo nel settore del trasporto e della logistica (allegato 14).

Nell'art. 4, sono previste, limitazioni agli spostamenti da e per l'estero: sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori previsti nell'elenco E dell'allegato 20, ovvero l'ingresso e il transito alle persone che hanno transitato o soggiornato in quegli Stati nei 14 giorni antecedenti all'ingresso, ma anche gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, a meno che, non siano comprovati con dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, del provvedimento in esame:

- a) esigenze lavorative;
- b) assoluta urgenza;
- c) esigenze di salute;
- d) esigenze di studio;
- e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
- g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli artt. 2 e 3 della Direttiva 2004/38/CE;
- h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, ai sensi della Direttiva 2003/109/CE;
- i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli artt. 2 e 3 della Direttiva 2004/38/CE.

Limitazioni all'ingresso sono anche previste per le persone che hanno soggiornato o transitato negli Stati indicati nell'allegato F nei 14 giorni antecedenti, salvo che per specifiche fattispecie.

Il provvedimento dispone degli **obblighi di dichiarazione** per chi fa ingresso nel territorio italiano dall'estero; in particolare, l'**art. 5** richiede ai soggetti che **entrano in Italia per qualsiasi durata da Stati compresi negli elenchi B, C, D, E ed F dell'allegato 20 di consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia chiamato ad effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000**, che contenga, in modo chiaro e preciso una serie di indicazioni rispetto luoghi, tempi, motivi e mezzi degli spostamenti e recapiti per possibili contatti.

I soggetti che hanno comunque soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, negli Stati indicati negli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, **anche se asintomatiche, devono comunicare obbligatoriamente il proprio ingresso nel territorio nazionale all'Azienda sanitaria competente per territorio.**

Se sorgessero sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria, nelle more delle conseguenti determinazioni della stessa, si dovrà procedere ad auto-isolamento.

Nell'art. 6 vengono definite **regole e modalità relative alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario dei soggetti che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, negli Stati indicati negli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatici.**

Dalle disposizioni dei commi da 1 a 5, dell'art. 6 sono esclusi i seguenti soggetti (sempreché non insorgano sintomi di COVID-19 e **che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F dell'allegato 20 nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 5),**

a) **coloro che entrano in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

b) **coloro che transitano, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il

territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;

c) i cittadini e ai residenti degli Stati degli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;

d) il personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

e) i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dall'Italia per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

f) il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

g) i funzionari e agli agenti, comunque denominati, della UE o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell'esercizio delle loro funzioni;

h) gli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.